



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 42 DEL 23/06/2021

Proposta ===== - ===== N. == DEL =====

ESTRATTO	
OGGETTO	Stagione estiva anno 2021 – Misure per la prevenzione e vigilanza, negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazioni
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>SI ORDINA:</p> <ul style="list-style-type: none">- che a decorrere dal 25 giugno 2021 e fino al 30 settembre 2021, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:- Art. 1 – Pubblici Esercizi Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che, anche se materialmente non trascritte, si intendono integralmente riportate nella presente ordinanza. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno (dehors) della propria attività, è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare il controllo del rispetto delle misure anticovid da parte della clientela, non solo di quella seduta ai tavoli, ma anche di quella che intende fruire dei servizi del pubblico esercizio. Dare atto che, ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e di quiete degli altri clienti (Cfr. Cass. Sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017),

fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

- **Art. 2 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- I titolari o i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1) Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è fatto divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro ed in lattina. La loro somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l'ordinanza a suo tempo emessa in materia, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi ne effettua la somministrazione o la vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle predette bevande, avvengano all'interno del locale e/o delle sue pertinenze esterne regolarmente autorizzate, purché la loro miscita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Devono inoltre attenersi alle sotto indicate misure:

- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede), delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relative pertinenze con bicchieri di vetro o che gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni,

	<p>che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - I titolari ed i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo. - Art. 3 – Misure generali in materia di consumo bevande. - Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, a chiunque operi nel territorio comunale di Capaci, è fatto divieto assoluto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove. - A tutti i consumatori è, altresì, vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine. - È altresì vietato, dalle ore 23.00 alle ore 06.00, la vendita e il consumo di superalcolici. - Art. 4 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari. - È disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sotto elencato orario: - periodo 25 giugno – 30 settembre 2021 (fermo restando il rispetto di eventuali ulteriori misure emergenziali adottate con provvedimenti statali e regionali in materia di Covid-19): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publici esercizi e attività di somministrazione <i>Dopo le ore 24.00 nessuna attività di diffusione sonora è consentito</i> ▪ Stabilimenti balneari su demanio marittimo <i>Chiusura ore 20.00</i> <i>L'attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari può proseguire per i fruitori degli stessi, con chiusura alle ore 01.00.</i> <i>Esclusivamente il sabato e prefestivi: chiusura alle ore 02.00.</i> ▪ Stabilimenti balneari su area privata <i>Chiusura ore 20.00 attività di balneazione</i> <i>L'attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari può proseguire per i fruitori degli stessi, con chiusura alle ore 01.00.</i> <i>Esclusivamente il sabato e prefestivi: chiusura alle ore 02.00</i> ▪ Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII maggio, e Via del Mediterraneo
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- *Chiusura alle ore 01.00*
- *Sabato e prefestivi: chiusura alle ore 02.00.*
- **Art. 5 Chiusura piazzale XXIII maggio e Via del Mediterraneo.**
- È prevista la chiusura del piazzale XXIII maggio e di Via del Mediterraneo, dalle ore 21,00 alle ore 06,00, con decorrenza 25 giugno 2021.
- Chiusura, altresì, del varco n. 3 situato sulla via Riccione, dalle ore 21,00 alle ore 06,00, con decorrenza 25 giugno 2021.
- **Art. 6: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.**
- È fatto divieto assoluto nel Piazzale XXIII maggio, in Via del Mediterraneo e in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti sia su demanio marittimo che su area privata, di qualsiasi attività di intrattenimento musicale e/o spettacolo.
- **Art. 7: Sanzioni amministrazione**
- In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra un reato penale, si applica la sanzione prevista all'art. 50, comma 7 bis, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00".
- Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D. L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.
- Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.
- Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S.
- **Art. 8: Entrata in vigore**
- La presente ordinanza è efficace dal giorno 25 giugno 2021 sino al 25 luglio 2021 e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990

	<p>si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a:<ul style="list-style-type: none">▪ U.T.G. Prefettura di Palermo;▪ Questura di Palermo;▪ Commissariato di P.S. Mondello;▪ Comando Provinciale Carabinieri Palermo;▪ Stazione Carabinieri Capaci;▪ Comando Provinciale Guardia di Finanza;▪ Guardia di Finanza-Tenzenza di Carini.▪ Capitaneria di Porto di Palermo;▪ Comando Polizia Provinciale;▪ Comando Polizia locale;▪ ARPA-Palermo;▪ Dirigente SUAP Carini;▪ Dirigente Area V-Ambiente;▪ Dirigente Area II-Tributi;▪ Responsabile Comunale di Protezione Civile;▪ ASP Palermo – Servizio Prevenzione;▪ SIAE;▪ Associazioni di Categorie;▪ Ai titolari delle attività interessate;- A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------